

Con le "start up", cessione di quote esente da tassazione

In particolari condizioni la plusvalenza reinvestita, derivante da cessione di partecipazioni in società, beneficia dell'esenzione per le nuove imprese

/ Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA

Il titolo della rubrica dell'articolo 3 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è assai conciso: "**Start up**". Ma il testo della disposizione, in vigore dal 25 giugno 2008, ormai stabilmente incardinata nell'ambito dell'articolo 68 del TUIR, è complesso e articolato. Per non dire bizzarro.

È prevista l'**esenzione dalle imposte** sui redditi delle plusvalenze (cd. *capital gain*) realizzate da persone fisiche, società semplici, nonché da enti non commerciali, a condizione che le stesse derivino dalla cessione di partecipazioni in società di persone o di capitali – escluse le società semplici – costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni e reinvestite entro due anni dal realizzo in società che svolgono la stessa attività, sempre che costituite da non più di tre anni. L'importo dell'esenzione è vincolato dal volume degli investimenti realizzati dalla società di cui si cedono le partecipazioni, poiché la plusvalenza esente non può eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società – le cui partecipazioni sono oggetto di cessione – nei cinque anni anteriori alla cessione stessa, per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

Sarebbe interessante comprendere, a distanza di due anni dall'operatività della disposizione, quanti sono i soggetti che sono stati in grado di cogliere questa opportunità, volta a "favorire l'investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione.". Non c'è alcun dubbio che taluni siano riusciti a sfruttare l'agevolazione, tuttavia è ragionevole supporre che si tratti di una quota assai ristretta delle compravendite effettuate in questo lasso di tempo.

Tenuto conto che la norma è **scarsamente conosciuta**, vale la pena riassumere di seguito i presupposti affinché la plusvalenza non concorra a formare il reddito del cedente, sottolineando preliminarmente che la disposizione in esame si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione:

- di **strumenti finanziari** la cui remunerazione è costituita interamente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione ai quali i titoli e gli strumenti finanziari sono emessi;

- di contratti di **associazione in partecipazione** o di cointeressenza con apporto di capitale o misto.

La disposizione presenta **aspetti critici**, alcuni dei quali sono stati affrontati e chiariti dall'Agenzia delle Entrate nella

circolare n. 15 del 10 aprile 2009:

- è necessario reinvestire la **plusvalenza** (non il corrispettivo della cessione) in una società che esercita la stessa attività della società ceduta. L'Agenzia ha chiarito che per "medesima attività" si può intendere anche un'attività con codice ATECO diverso, purché facente parte del medesimo studio di settore;

- la norma richiede per l'esenzione che "le plusvalenze (...) non concorrano alla formazione del reddito nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite". Per "conseguimento" s'intende la **data di incasso** del corrispettivo e, nell'ipotesi in cui questo sia rateizzato, i due anni si calcolano dal momento in cui viene incassata ogni singola rata. D'altronde non avrebbe senso costringere al reinvestimento una plusvalenza per la quale non si è ancora incassato il corrispettivo;

- se la plusvalenza è reinvestita solo in parte, chiaramente l'esenzione compete limitatamente alla parte reinvestita;

- se la partecipazione oggetto di cessione è stata acquisita **in più tranches** e ne viene ceduta solo una parte, per individuare il costo fiscalmente riconosciuto della quota ceduta da contrapporre al corrispettivo della cessione, occorrerà rifarsi al metodo Lifo (art. 67, comma 1-*bis*);

- ai fini del rispetto del requisito di anzianità della società (non più di sette anni di vita) e del requisito del possesso almeno triennale della suddetta partecipazione, si deve fare riferimento, rispettivamente, alla data di costituzione della società e alla data della cessione, indipendentemente dalla data di riscossione del corrispettivo. Il computo del suddetto periodo temporale, nel caso in cui siano intervenute **operazioni societarie straordinarie**, tra cui ad esempio operazioni di fusione o di scissione, deve essere eseguito tenendo conto anche degli anni di vita delle società fuse o scisse. In sostanza, quindi, l'agevolazione non spetta qualora anche soltanto una delle società oggetto dell'operazione straordinaria risulti costituita – ad esempio – da più di sette anni rispetto alla data della cessione.

- in caso di **mancato reinvestimento** (totale o parziale), la quota originariamente esente deve essere assoggettata a tassazione, con riferimento al periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata, maggiorata di interessi, ma senza sanzioni. Dunque, occorre ricalcolare l'imposta dell'anno in cui si è incassato il corrispettivo della cessione;

- la circolare fornisce ampie indicazioni su come comportarsi a seconda che la partecipazione (qualificata o non qualifi-

cata) sia detenuta nell'ambito del regime dichiarativo, del risparmio amministrato ovvero del risparmio gestito. Per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate per le quali si è scelto il **regime della dichiarazione** dei redditi, la notizia del mancato reinvestimento va data nel modello UNICO del periodo d'imposta 2010. Dunque, inutile cercare riferimenti nel modello di quest'anno;

- la disposizione prevede che l'esenzione abbia il limite di **5 volte gli investimenti** realizzati dalla società ceduta, **nei 5 anni precedenti** la cessione, per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo. Si segnala che si fa cenno a 5 anni, dunque sembra che il riferimento sia "da data, a data". È stato chiarito (e non era affatto scontato) che anche l'**avviamento** (riferito all'acquisto di azienda) è compreso tra gli investimenti rilevanti realizzati dalla società ceduta.

Occorre far presente che la norma che detassa la plusvalenza non richiede che il reinvestimento della medesima debba essere mantenuto per un **periodo minimo** di tempo nella società acquisita. Dunque, in linea di principio, dopo avere sottoscritto entro il biennio il capitale di una nuova società con il medesimo oggetto sociale della società ceduta, il sottoscrittore potrebbe subito dopo cedere la partecipazione al valore di sottoscrizione e dunque incassare definitivamente, senza il pagamento di alcuna imposta, la somma corrispondente alla plusvalenza esente.

La circolare non affronta il problema, ma è certo che, con le prese di posizione della Cassazione sull'abuso di diritto, se dovesse accadere quanto ora ipotizzato sarà bene che il beneficiario dell'esenzione si precostituisca **valide motivazioni** per dimostrare l'inderogabile necessità che lo ha costretto a cedere la partecipazione acquisita poco tempo prima.